



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2023
(OR. en)

14049/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0336 (NLE)**

**ACP 97
FIN 1038
PTOM 17**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027
----------	---

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

relativa ai contributi finanziari

**che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo,
che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024,
l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa
non vincolante degli importi annui dei contributi previsti
per gli anni 2026 e 2027**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (2) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2023 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare (FES) per il 2025, l'importo annuo del contributo per il 2024, l'importo della prima quota del contributo per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI .

- (4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i precedenti FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o a titolo di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
- (5) La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio² fissa il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 300 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026 (GU L 294 del 15.11.2022, pag. 17).

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti: 800 000 000 EUR per la Commissione e 9 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2024 è fissato a 1 500 000 000 EUR, così ripartiti: 1 200 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2024, conformemente all'allegato.

Articolo 4

Un importo di 7 800 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2024 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Prima quota 2024 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 9° FES (%)	Ripartizione 11° FES (%)	Commissione			BEI	Commissione + BEI
			11° FES	Rimborso 9° FES	11° FES meno rimborso 9° FES	11° FES	Importo totale della prima quota 2024
BELGIO	3,92	3,24927	17 870 985	305 760	17 565 225	3 249 270	20 814 495
BULGARIA		0,21853	1 201 915	0	1 201 915	218 530	1 420 445
CECHIA		0,79745	4 385 975	0	4 385 975	797 450	5 183 425
DANIMARCA	2,14	1,98045	10 892 475	166 920	10 725 555	1 980 450	12 706 005
GERMANIA	23,36	20,57980	113 188 900	1 822 080	111 366 820	20 579 800	131 946 620
ESTONIA		0,08635	474 925	0	474 925	86 350	561 275
IRLANDA	0,62	0,94006	5 170 330	48 360	5 121 970	940 060	6 062 030
GRECIA	1,25	1,50735	8 290 425	97 500	8 192 925	1 507 350	9 700 275
SPAGNA	5,84	7,93248	43 628 640	455 520	43 173 120	7 932 480	51 105 600
FRANCIA	24,30	17,81269	97 969 795	1 895 400	96 074 395	17 812 690	113 887 085
CROAZIA		0,22518	1 238 490	0	1 238 490	225 180	1 463 670
ITALIA	12,54	12,53009	68 915 495	978 120	67 937 375	12 530 090	80 467 465
CIPRO		0,11162	613 910	0	613 910	111 620	725 530
LETTONIA		0,11612	638 660	0	638 660	116 120	754 780
LITUANIA		0,18077	994 235	0	994 235	180 770	1 175 005
LUSSEMBURGO	0,29	0,25509	1 402 995	22 620	1 380 375	255 090	1 635 465
UNGHERIA		0,61456	3 380 080	0	3 380 080	614 560	3 994 640
MALTA		0,03801	209 055	0	209 055	38 010	247 065
PAESI BASSI	5,22	4,77678	26 272 290	407 160	25 865 130	4 776 780	30 641 910
AUSTRIA	2,65	2,39757	13 186 635	206 700	12 979 935	2 397 570	15 377 505
POLONIA		2,00734	11 040 370	0	11 040 370	2 007 340	13 047 710
PORTOGALLO	0,97	1,19679	6 582 345	75 660	6 506 685	1 196 790	7 703 475
ROMANIA		0,71815	3 949 825	0	3 949 825	718 150	4 667 975
SLOVENIA		0,22452	1 234 860	0	1 234 860	224 520	1 459 380
SLOVACCHIA		0,37616	2 068 880	0	2 068 880	376 160	2 445 040
FINLANDIA	1,48	1,50909	8 299 995	115 440	8 184 555	1 509 090	9 693 645
SVEZIA	2,73	2,93911	16 165 105	212 940	15 952 165	2 939 110	18 891 275
REGNO UNITO*	12,69	14,67862	80 732 410	989 820	79 742 590	14 678 620	94 421 210
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	100,00	550 000 000	7 800 000	542 200 000	100 000 000	642 200 000

* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.